

**COMUNE DI GELA****SINDACO****ORDINANZA SINDACALE**

**Oggetto: Proroga delle misure di contenimento del contagio da Covid-19 sul territorio comunale .**

**IL SINDACO**

**Visto** l'art. 1 del d.l. 105/2021 che proroga, sino al 31.12.2021, lo stato di emergenza nazionale già dichiarato con deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021;

**Visto l'art. 1 del d.p.c.m. del 2.3.2021 che sancisce il divieto di assembramento delle persone;**

**Visto** l'art. 1, comma 2, lett. b), d.l. 19/2020 (convertito con modifiche nella legge n°35/2020), secondo cui, tra le diverse misure finalizzate al contenimento del contagio da Covid-19, può essere introdotta quella della "*chiusura al pubblico di strade urbane*";

**Visto** l'art. 1, comma 2, lett. d) ed e) del D.P.C.M. del 26.04.2020, che ha attribuito al Sindaco il potere di disporre la chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare il distanziamento interpersonale;

**Visto** l'art. 1, comma 9, d.lgs. 33/2020 (convertito con modificazioni dalla l. 74/2020), che attribuisce al Sindaco il potere di disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

**Visto** l'art. 1, comma 4, D.P.C.M. del 3.11.2020, secondo cui, tra le misure finalizzate alla mitigazione del contagio da Covid-19, può essere adottata anche quella di chiusura al pubblico di strade o piazze nei centri urbani (per tutta la giornata o in determinate fasce orarie), dove si possono creare situazioni di assembramento, fermo restando la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private;

**Visto** l'art. 1, comma 5, del d.p.c.m. del 14.01.2021, secondo cui per ridurre il rischio di contagio da Covid-19, può essere adottato lo stesso provvedimento restrittivo di cui al precedente capoverso;

**Visto** l'art. 11, comma 1, del D.P.C.M. del 2 marzo 2021, con il quale viene prevista la possibilità di disporre "*per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali aperti e alle abitazioni private*";

**Visto** l'art. 5 D.P.C.M. del 2 marzo 2021, che impone alle aziende di trasporto pubblico l'obbligo di interventi straordinari di sanificazione dei mezzi, ripetuti a cadenza ravvicinata;

**Visti** gli artt. 117 del d.lgs. 112/98, 33.1. 833/75 e 50 d.lgs. 267/2000, che radicano nel Sindaco la competenza ad adottare, sul territorio comunale, tutte le misure ritenute utili e necessarie per tutelare la salute pubblica e quindi anche non solo quelle riferite alla chiusura di piazze o strade nelle quali si registra la violazione del divieto di assembramento, ma anche ogni altra misura, anche se non tipizzata dalla vigente normativa, purché si riveli utile e necessaria per il contenimento del contagio da Covid-19;

**Richiamata**, per relationem, l'ordinanza n°353 del 30 luglio 2021, con la quale, per ragioni di fatto di diritto in essa meglio specificati, venivano adottate misure di contenimento della diffusione del contagio

da Covid-19;

**Rilevato** che con l'ordinanza del 22 giugno 2021 il sig. Ministro della Salute ha stabilito che per le zone bianche non ricorre l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie negli spazi all'aperto, "... fatta eccezione per le situazioni in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o si configurano assembramenti o affollamenti ...";

**Preso atto:**

- Che l'ASP di Caltanissetta, con la nota del 03/08/2021 prot. 0027910/2021, assunta al protocollo di questo Comune con il n° 0086179 del 03/08/2021, ha comunicato che "...la situazione epidemiologica presso il Comune di Gela è sovrapponibile a quella rilevata in data 27.07.2021..." e che alla luce di tale circostanza suggerisce al Sindaco, "... in qualità di Autorità Sanitaria locale, di valutare il mantenimento in essere di eventuali ordinanze sindacali che favoriscono il divieto di assembramenti, garantiscano il distanziamento sociale in ambienti pubblici compresi i trasporti, che incentivano l'uso delle mascherine all'aperto e di disinfettanti per l'igienizzazione della mai";

**Ritenuto:**

- che la sopra citata ordinanza sindacale prevede dei provvedimenti di contenimento del contagio da Covid-19, che risultano in linea con quanto richiesto dall'ASP e sopra testualmente riportato;
- che pertanto si pone la necessità di prorogare i provvedimenti contenuti in detta ordinanza almeno sino a quando il territorio di Gela la situazione epidemiologica non sarà regredita rispetto ai dati attuali e comunque sia tale da garantire un miglioramento del livello di sicurezza per la cittadinanza;
- che, pertanto si ritiene di prorogare l'efficacia della citata ordinanza sindacale n° 353 del 30.07.2021 per altri 7 giorni, nella speranza che questo lasso di tempo sia sufficiente per un miglioramento della situazione epidemiologica sul territorio di Gela, salvo disporre una ulteriori proroga qualora tale miglioramento non dovesse registrarsi.

**Dato atto**

- che l'efficacia della più volte citata ordinanza sindacale 353 del 30.07.2021 non è ancora scaduta e che pertanto, in ragione di ciò, è ancora possibile addivenire alla sua proroga atteso che si è in presenza di provvedimento amministrativo tutt'ora vigente ed efficace.

**Ciò premesso,**

**ORDINA**

1. di prorogare l'efficacia della propria ordinanza sindacale n° 353 del 30 luglio 2021 sino al 17 agosto 2021 compreso, dando atto che l'efficacia del divieto di assembramento, previsto con l'ordinanza oggi prorogata, si estende anche ai trasporti pubblici locali e, comunque, tale divieto seguirà l'efficacia temporale all'uopo stabilita, ope legis, dal D.P.C.M. 2 marzo 2021 e sue successive modifiche ed integrazioni.
2. Le aziende di trasporto pubblico adottano gli interventi straordinari di sanificazione dei mezzi, ripetuti a cadenza ravvicinata, per come previsto dall'art. 5 D.P.C.M. 2 marzo 2021.

In caso di violazione della presente ordinanza, si applicano le sanzioni previste per legge.

Si fa affidamento sul senso civico dei nostri concittadini e sul loro rispetto delle leggi e della salute propria e degli altri, per auspicare, da un lato, il pieno rispetto della presente ordinanza e dall'altro controlli fermi e stringenti da parte di tutte le forze di polizia.

La presente Ordinanza sarà notificata dall'ufficio messi comunali:

- A S.E. Il Prefetto di Caltanissetta;
- Al Commissariato di P.S. di Gela;
- Al Reparto Territoriale dei Carabinieri di Gela;
- Al Comando Compagnia Guardia di Finanza di Gela;
- Alla Capitaneria di Porto di Gela;
- Al Comando di P.M. – Sede -;
- Al presidente del Consiglio comunale;
- Alla Direzione Sanitaria dell'ASP di Caltanissetta;
- Alle Associazioni di categoria dei commercianti;
- Alle Associazioni di volontariato di protezione civile presenti sul territorio;
- Alle imprese di trasporto pubblico Pintaudi e AST;
- Al Portavoce del Sindaco, per darne comunicazione a tutti i mass-media locali e regionali.

Dalla residenza municipale.

**Il Dirigente**

**MONTANA GIUSEPPE**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico  
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e d. lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme  
collegate*

**Il Sindaco**

**Avv. Cristoforo Greco**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico  
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e d. lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme  
collegate*